

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE

Prot. n. 355

Oggi, 3 (Tre) del mese di Giugno dell'anno 2014, presso la sala riunioni dell'Assessorato Difesa del Suolo - Viale delle Fiera, 8 a Bologna, previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti le signore:

ASSESSORE PAOLA GAZZOLO
ASSESSORE MARA RONCUZZI

Presiede **PAOLA GAZZOLO**
Funge da Segretario la Componente **MARA RONCUZZI**

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Dott. Giuseppe Bortone

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta


OGGETTO N. 1/2

Approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'art.15 della l. 241/1990, tra l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e la Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione derivanti dalla Legge n. 190/2012 nonché in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

La Segretaria
Mara Roncuzzi



La Presidente
Paola Gazzolo



OGGETTO n. 1/2 Approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'art.15 della l. 241/1990, tra l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e la Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione derivanti dalla Legge n. 190/2012 nonché in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa(es.: *GRECO-Group of States against corruption*);
- la strategia di contrasto al fenomeno corruttivo secondo il legislatore statale, come si ricava dalla lettura della l. n. 190/2012, si basa su tre pilastri:
 - la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole;
 - l’introduzione o il potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo¹;
 - il rafforzamento di rimedi di tipo repressivo²;

Visti in particolare, all’art. 1 della L. n. 190/2012, sopra citata:

¹ attraverso, ad esempio, l’elaborazione di un “Piano triennale di prevenzione” in ogni amministrazione pubblica e la nomina di un Responsabile, oppure l’introduzione di una disciplina più rigorosa in materia di cumulo di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche pubbliche

² con modifica del codice penale, per la revisione di delitti contro la pubblica amministrazione, oppure ad esempio, con il potenziamento di strumenti di natura disciplinare, come la sostituzione dell’art. 54 del D.Lgs.n. 165/2001, con la previsione di un “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” con regole più stringenti

- il comma 59 che stabilisce che *“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*;
- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che *“... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”* ;
- il comma 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

Visto inoltre il comma 46 della L. n. 190/2012, che introduce, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 35-bis con rubrica *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*;

Visto altresì il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012;

Considerato che:

- a) il D.Lgs. n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all'art. 2, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici;

b) il D.Lgs. n. 39/2013 prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

- ✓ la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (art. 17);
- ✓ la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, commi 1 e 2);
- ✓ i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. n. 190/2012, è identificata con la "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16);
- ✓ la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del "Responsabile", dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19);

Vista la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia Romagna, Dott. Lorenzo Broccoli (PG 63787 del 6 marzo 2014), conservata in atti al Prot. N. 160 che, con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012, fa presente che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con delibera n. 66 del 27 gennaio 2014, ha approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Considerato che nella sopra richiamata nota regionale si suggerisce la possibilità che le Autorità di Bacino interessate possano avvalersi, tramite apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del supporto operativo

dello staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale e della consulenza di quest'ultimo , allegando a tal fine apposito schema di accordo;

Considerato inoltre che la medesima nota sopra citata, inviata anche al Responsabile della Trasparenza della Giunta Regionale, Dott. Paolo Tamburini, indica altresì la possibilità di sottoscrivere un unico accordo integrando lo schema proposto con una apposita clausola dedicata alla trasparenza;

Constatata la identità di vedute del sopra citato Responsabile della Trasparenza della Giunta Regionale, che al fine di offrire il supporto e la collaborazione sopra indicati, ha promosso un apposito incontro con le tre Autorità di Bacino interessate³ conclusosi con l'accordo che le Autorità di Bacino avrebbero provveduto a sottoporre ai rispettivi Comitati Istituzionali appositi atti in materia di Trasparenza, potendo contare, anche a tale fine, sul supporto e la collaborazione dell'apparato di cui la Regione Emilia Romagna si è dotato in tale materia in applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come attestato dalla successiva nota dello stesso Responsabile della Trasparenza in atti al Prot. 515 del 20 maggio 2014 ;

Visto lo schema di *“Accordo, ai sensi dell’art.15 della l. 241/1990, tra l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e la Regione Emilia-Romagna per l’applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione derivanti dalla Legge n. 190/2012 nonché in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”* allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario dare formale attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

³ Incontro con le Autorità di Bacino del Reno, dei Bacini Regionali Romagnoli e del Marecchia Conca , tenutosi il 19 maggio 2014 e conclusosi con l'accordo di stilare appositi atti di collaborazione in materia

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato, su proposta della Presidente, a voti unanimi e palesi

Delibera

- A) di approvare l'“*Accordo, ai sensi dell'art.15 della l. 241/1990, con la Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione derivanti dalla Legge n. 190/2012 nonché in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33*” di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- B) di dare mandato al Segretario Generale di apportare allo schema di Accordo di cui al precedente punto A) eventuali modifiche che possano contribuire a migliorare l'applicazione dei dispositivi normativi in materia di prevenzione della corruzione , nonché di trasparenza, nonché di sottoscrivere proroghe di validità dell'accordo eventualmente concordate tra le parti;
- C) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

LA SEGRETARIA



LA PRESIDENTE



Schema di Accordo, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990, tra l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e la Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione derivanti dalla Legge n. 190/2012 nonché in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" a ciò autorizzato da delibera di Giunta regionale n. _____ del _____;

e il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito: Autorità), a ciò autorizzato da delibera del Comitato Istituzionale n. _____;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

I soggetti firmatari del presente accordo intendono collaborare per disciplinare lo svolgimento dell'attività, di comune interesse, volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione, derivanti dalla L. n. 190/2012 , nonché in materia di Trasparenza, derivanti dal D.lgs. n.33/2013, e dai conseguenti decreti legislativi, regolamenti e atti amministrativi, presso la struttura dell'Autorità, in piena coerenza con quanto effettuato nella stessa Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 - Obblighi delle parti

L'Autorità dichiara di:

- nominare un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la propria struttura;
- approvare e applicare la metodologia di mappatura dei processi amministrativi, la attività di gestione del rischio (individuazione, valutazione e trattamento) e

il meccanismo di monitoraggio, che sono indicati nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2016 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66/2014;

- nominare un proprio Responsabile della Trasparenza per la propria struttura;
- di aderire al Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014 ed applicarlo rapportandone i contenuti in modo armonico con il sistema organizzativo e le peculiarità proprie dell'Autorità di Bacino⁴.

Per il raggiungimento delle finalità indicata all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna assume i seguenti obblighi:

- a)la struttura di staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) della Giunta regionale svolgerà la propria attività tecnica di supporto anche a favore dell'Autorità; lo stesso RPC della Giunta svolgerà attività di consulenza in materia;
- b)elaborerà indirizzi applicativi per adeguare alle esigenze e peculiarità della struttura dell'Autorità, le misure obbligatorie generali, così come individuate e approvate dal Piano triennale sopra menzionato;
- c) la struttura di staff del Responsabile della Trasparenza e Accesso Civico della Giunta regionale (RTAC) svolgerà la propria attività tecnica di supporto anche a favore dell'Autorità, nonché attività di consulenza in materia, ivi compreso il supporto alla pubblicazione dei dati e ai percorsi di formazione e aggiornamento;

L'Autorità, a sua volta, si obbliga:

- a) a nominare un proprio referente, per l'attività di Prevenzione della Corruzione nella relativa struttura, e a darne comunicazione al RPC della Giunta e alla sua struttura di staff;
- b) a nominare un proprio referente per l'attività in materia di Trasparenza e diffusione delle informazioni e a darne comunicazione al RTAC della Giunta e alla sua struttura di staff;

⁴ delineate, in particolare, dall'Intesa interregionale per la Costituzione dell'Autorità di bacino del Reno approvata dal Consiglio Regionale Emilia Romagna con deliberazione n. 3108 del 19/3/1990 e dal Consiglio Regionale Toscana con deliberazione n.183 del 20/3/1990;

c) a recepire e applicare, nei tempi indicati, tutti gli indirizzi dettati dall'Amministrazione regionale in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza , anche attraverso i relativi Responsabili della Giunta (RPC e RTAC).

La collaborazione tra le parti è inoltre attuata anche tramite accordi di dettaglio, che saranno predisposti e sottoscritti per la Regione dagli stessi Responsabili della Giunta Regionale (RPC e RTAC), a ciò delegati dalla Giunta, se necessari per disciplinare in particolare aspetti applicativi di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, nel rispetto degli obblighi generali assunti con il presente accordo.

Le parti si riservano di risolvere il presente accordo a fronte di inadempimenti dell'altra parte, previa diffida ad adempiere entro un termine di trenta giorni.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

L'Autorità, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Titolare dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, comprese quelle relative alla prevenzione della corruzione.

Art. 4 - Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente accordo ha efficacia giuridica dalla sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga concordata tra le parti.

Art. 5 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B), D.P.R. 642/1972 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accordo è sottoscritto dalle parti in duplice originale.

Bologna, _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
ROMAGNOLI